




COMUNE DI ALTOMONTE

87042 - (PROVINCIA DI COSENZA)

Comune
Altomonte

UFFICIO TECNICO

CONCESSIONE PER ESEGUIRE ATTIVITA' EDILIZIA



CONCESSIONE N. 13 del 24 aprile 2002 - Prat. Edilizia N.13/02

Prot. N. 3004

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

VISTA la domanda presentata in data 08.04.2002 dalla SONDEL S.p.A con sede in Sesto San Giovanni (MI) a firma del consigliere delegato e direttore generale della società medesima - Codice Fiscale 07210960154, per la realizzazione di una Centrale Termoelettrica alimentata a gas metano, da costruirsi in questo Comune, alla localita' Serraggiunta, sul terreno in ambito P.I.P., distinto in catasto al Foglio di mappa n. 8, particella n. 216 di mq. 139.975;

VISTI gli atti tecnici e amministrativi;

VISTI i pareri favorevoli:

- del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio - Servizio Inquinamento Atmosferico e Rischi Industriali, in data 21.02.2002 prot. N. 612/2002/SIAR;

- Decreto n. 003/2002 del 1° marzo 2002 del Direttore Generale del Ministero delle Attività produttive - Direzione generale per l'Energia e le Risorse Minerarie;

- Decreto di V.I.A., di concerto con il Ministro dell'Ambiente e tutela del territorio con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, relativi al giudizio finale di compatibilità ambientale dell'opera indicata - ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 8 dell'allegato IV al DPCM 27.12.1988, contenente giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto Centrale Termoelettrica a ciclo combinato alimentata a metano, fatte salve le valutazioni delle autorità Competenti per gli aspetti di sicurezza, nonché il rispetto dei limiti imposti dagli strumenti urbanistici vigenti, e condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1) limitazioni e controllo delle emissioni in atmosfera, come riportato nel Decreto di V.I.A. a pagina 22 - lett. a);

2) limitazioni all'uso del combustibile, come riportato nel decreto di V.I.A. a pag. 22 - lett. b);

3) Monitoraggio della qualità dell'aria, come riportato nel Decreto di V.I.A. a pag. 23 e successiva - lett. c);

4) inserimento ambientale, come riportato nel Decreto di V.I.A. a pag. 23 - lett. d);

5) Progetto e gestione della fase di cantiere, come riportato nel Decreto di V.I.A. a pag. 23 - lett. e);

6) Inquinamento acustico, come riportato nel Decreto di V.I.A. a pag. 23 e successiva - lett. f);

7) Piano di dismissione del nuovo impianto, come riportato nel Decreto di V.I.A. a pagina 24 - lett. g);

8) Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed ulteriori prescrizioni

concernenti la sistemazione paesaggistica e vegetazionale del sito di centrale e della cava adiacente, come riportato nel Decreto di V.I.A. a pag. 24 e successiva -- lett. h), nonché dovranno essere rispettate le prescrizioni aggiuntive del Sindaco di Altomonte, concordati con SONDEL, del seguente tenore "A partire dallo svincolo comunale di accesso alla zona PIP sulla strada Statale 534, il costruttore dovrà sistemare filari di verde pubblico che mimetizzino l'insediamento industriale. Tali filari si dovranno spingere al confine della proprietà MONTEDISON nella parte retrostante la vecchia cava dismessa. Gli argini della cava stessa vanno rialzati e su di essi vanno sistemate piante di rapida crescita e sempre verdi che costituiscono una barriera naturale";

9) Fornitura di vapore in cogenerazione per utenze industriali ed agricole, come riportato nel Decreto di V.I.A. a pag. 25 - lett. i);

10) Prescrizioni della Regione Calabria, non rientranti nelle prescrizioni sopra citate;

11) Prescrizioni del Comune di Altomonte contenute nelle convenzioni con SONDEL, approvate con le seguenti delibere : C.C. n. 30 del 21.04.1999; n. 8 del C.C. del 5.04.2002; n. 10 del C.C. del 10.04.2002; G.C. n. 42 del 13.03.2002; G.C. n.48 del 12.04.2002;

PRESO ATTO degli impegni assunti dal Comune di Altomonte, giusto protocollo di intesa recepito con la richiamata delibera consiliare 30/99, di accelerare le procedure, nei limiti delle proprie competenze, per il rilascio di eventuali autorizzazioni, compresa la concessione edilizia;

VISTA la nota del Sindaco, prot. N.2668 del 10.04.2002, con la quale impegna il Comune ad accelerare le procedure per il rilascio della concessione edilizia e che la stessa verrà rilasciata entro 15 giorni, a far tempo dalla data di cui alla richiamata nota propria;

Pertanto, per i motivi di cui sopra, in questa fase si omette il parere dell'Ufficiale Sanitario a norma dell'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, subordinando l'acquisizione dello stesso, prima dell'inizio dei lavori da parte della SONDEL;

L'attestazione di deposito del progetto del competente Ufficio del Genio Civile, ai sensi della legge 64/74 e relativi DD.MM. - legge 5.11.1971, n. 1086, art. 4 e relativi DD.MM. - legge regionale 27.04.1998, n. 7 Art. 2, prima dell'inizio dei lavori da parte della SONDEL;

VISTO il parere dell'ufficio tecnico;

VISTI i regolamenti comunali d'igiene e polizia urbana;

VISTE le leggi 17 agosto 1942 n. 1150; 6 agosto 1967 n. 765; 28 gennaio 1977 n. 10; 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, n. 662/96;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.P.R. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il Piano P.I.P. e relativa lottizzazione della zona D il cui lotto n. 1, già 1,2,3,4,5 e 6 risulta assegnato alla SONDEL per la predetta Centrale;

VISTA la disponibilità dell'area a favore della SONDEL, di cui alla procedura espropriativa e relativo accordo bonario, giusto atto di cessione volontaria di procedura di esproprio, stipulato con atto pubblico tra il Comune di Altomonte e la proprietaria cedente i Beni, Signora Nicoletti Olga, a firma del Notaio Luigi De Santis da Spezzano Sila, in data 11 aprile 2002 -. Repertorio n. 12279 - raccolta n. 3837, in fase di registrazione;

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti;

VISTA la legge 30 aprile 1976, n. 373 e successive modifiche ed integrazioni; **VISTO** che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie è consentita, per la progettata opera, la seguente destinazione d'uso, **INDUSTRIALE**

VISTA la delibera C.C. n. 5 del 05.04.2002 inerente la determinazione degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 5 legge 28 gennaio 1977 n. 10;

DATO ATTO che, ai fini del rilascio della presente concessione, la Ditta intestataria ha assolto gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10:

a) per quanto riguarda la corrispondenza del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione che assommano a complessivi € 46.603,65 di cui:

- per oneri di urbanizzazione primaria € 27.962,19;
- per oneri di urbanizzazione secondaria € 18.641,46 - mediante versamento anticipato di € 60.000,00 oltre € 1.400,00 (giuste reversali di incasso n. 150 e n. 151 del 15.04.2001) e che l'importo dovuto è inferiore a quanto già corrisposto dalla SONDEL in virtù della convenzione stipulata, e pertanto tali oneri sono da ritenersi assolti.

CONCEDE

alla SONDEL S.p.A., con sede in Sesto San Giovanni (MI), di eseguire i lavori di che trattasi, come da progetto presentato e descrizione nell'allegata relazione tecnica, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato, a firma dell'Ing. Raffaele Salatino da Cosenza, e secondo la perfetta regola d'arte, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni retro riportate e di quelle che saranno contenute nei successivi pareri, autorizzazioni, nulla osta e quant'altro che dovrà essere acquisito, prima dell'inizio dei lavori.

La presente concessione, pertanto, viene rilasciata a condizione che vengano acquisiti, prima dell'inizio dei lavori:

- Deposito presso l'ufficio del Genio Civile ai sensi della normativa sismica regionale e nazionale vigente;
- Nulla-Osta A.S.L. n° 2, Unità Operativa di prevenzione, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- Nulla-Osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Venga presentato il piano di sicurezza ai sensi del DPR 164/56 e D. lgs 494/96 fermo restando la responsabilità del datore di lavoro nell'applicazione della normativa di cui sopra.

Restano a totale carico del concessionario gli oneri derivanti dal trattamento e dallo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e le altre opere necessarie per evitare inquinamenti ambientali, nonché di quelle necessarie per evitare inquinamenti dei siti ove si producano alterazioni in relazione alla realizzazione dell'insediamento per attività artigianale e/o industriale.

- Vengano rispettare tutte le condizioni indicate nella convenzione stipulata tra la società SONDEL S.p.A. ed il Comune, approvata con delibera del C.C. n. 10 del 10.04.2002, precedenti e successivi atti deliberativi e accordi di programma concordati.

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dal rilascio della presente pena la decadenza ed ultimati entro tre anni dal loro inizio.

Se non ultimati nel termine stabilito, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della legge 28.1.1977 n. 10, dovrà essere richiesta nuova concessione per la parte non ultimata.

Versate € 268,56 su c/c n. 10552875, giusta ricevuta di versamento n. 0043 del 24.04.2002 per diritti di segreteria.



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Geom. Michele Biscardi)



PRESCRIZIONI GENERALI

1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2) I diritti dei terzi devono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase ed esecuzione dei lavori.

3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'ad. 15 della legge 28 febbraio

1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino le modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 ed inoltre che non riguardino interventi di restauro (così come definiti dall'art. 31 lett. c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.

4) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al O.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 18 marzo 1992, n. 65 S.O.) ed alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 24 giugno 1993, n. 37406/STC. (SO. G.U. n. 191 del 16-8-1993, n. 74) nonché al D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 (G.U. 1-7-1994, n. 152) e in particolare:

a) il costruttore dovrà presentare denuncia all'ex ufficio del Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato con allegato a dichiarazione del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico di collaudo;

b) il concessionario dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità o l'agibilità, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425.

5) La Ditta intestataria della presente concessione, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà. -

6) Qualora non siano stati indicati nella domanda di concessione il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta egualmente a segnalarti per iscritto all'ufficio

ENTE
SONDEL

installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell' isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm, e Artig. 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 de 20-12-1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20-12-1993).

15) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali.

Le cauzioni, versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognari, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benestare dell'U.T.C., che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate.

16) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati

L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

17) Infine dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel decreto di VIA, per come elencati nella premessa della presente concessione, così come dovrà avvenire il rispetto e l'assolvimento delle prescrizioni comunali contenuti negli accordi di programma e convenzioni con SONDEL e nelle delibere approvative, dei medesimi accordi (C.C. n. 30 del 21.04.1999; n. 8 del C.C. del 5.04.2002; n. 10 del C.C. del 10.04.2002; G.C. n. 42 del 13.03.2002; G.C. n.48 del 12.04.2002).



UFFICIO TECNICO
IL RESPONSABILE
(Geom. Biscardi Michele)
M. Biscardi